

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE

E' costituita, con il presente atto, l'Associazione culturale "Tibur Gospel Singers". Essa è apolitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e non ha per oggetto esclusivo né principale, l'esercizio di attività commerciali. (C.F. 94044870585)

Art.2 SEDE

L'associazione ha sede in Via Ciro Menotti 25, 00012 Villanova di Guidonia, Roma.

Art.3 DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art.4 SCOPI E FINALITA'

L'associazione si propone di: **promuovere e trasmettere** l'amore per la cultura musicale e artistica come valore personale e sociale sia per i partecipanti sia per i fruitori esterni all'associazione; **valorizzare** la conoscenza della musica spiritual e gospel attraverso l'interpretazione e divulgazione della stessa; **ampliare** l'offerta della cultura musicale e artistica sul territorio attraverso concerti, contatti fra persone, enti e associazioni, partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento e **concorrere all'organizzazione** e partecipazione a concerti e manifestazioni di altro genere, volte alla divulgazione e accrescimento della cultura musicale sul territorio nazionale e all'estero.

L'Associazione non intende sovrapporsi o interferire nelle attività delle associazioni che si sono eventualmente già costituite, auspicando, invece, un'intensa e fruttifera collaborazione per sviluppare gli scopi suddetti. L'Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, può svolgere qualsiasi attività consentita dalla legge 11 agosto 1991 n.266 e si avvale in modo decisivo e prevalente delle prestazioni personali dei propri associati.

Art.5 COMUNICAZIONI

L'associazione potrà dotarsi di un organo di stampa e/o sito web sulla rete internet per diramare informazioni e aggiornamenti sull'attività della stessa secondo le modalità indicate nel Regolamento.

Art.6 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite: dalle quote associative e dai contributi volontari degli associati, dagli introiti netti derivanti dalla partecipazione a manifestazioni o dall'organizzazione di esse, da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei soci che ne determina l'ammontare e le norme di versamento e da contributi di Enti Pubblici o privati. L'Associazione può stipulare con Istituti di Credito o Poste Italiane rapporti di conto corrente.

I contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7 PARTECIPAZIONE

Per associarsi occorre **aver compiuto 15 anni, condividere** lo spirito e le finalità dell'Associazione, **superare un'audizione** e un periodo di apprendimento secondo le modalità indicate nel Regolamento e **versare** la quota di affiliazione. **L'iscrizione all'Associazione prevede la firma per accettazione del presente Statuto e del Regolamento.**

Art.8 CATEGORIE SOCIALI

I soci si dividono nelle seguenti categorie: **Soci ordinari:** persone che, avendo superato il periodo di apprendimento ritenuto idoneo dal Direttore del coro, abbiano versato la quota stabilita dall'Assemblea dei

soci, condividano spirito, ideali e finalità dell'Associazione e abbiano preso visione e sottoscritto Statuto e Regolamento. **Soci onorari:** persone enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera decisiva, con la loro opera o sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alla vita dell'Associazione. Il conferimento di tale status è deliberato dall'Assemblea dei soci e ha carattere permanente salvo il verificarsi di comportamenti dannosi per l'Associazione (Art.10). I soci onorari possono partecipare alla vita dell'Associazione, sono esonerati dal versamento della quota, non hanno diritto di voto e sono tenuti al rispetto delle norme statutarie e del Regolamento. **Soci aspiranti:** persone maggiori di 15 anni che si trovino nella fase di apprendimento per un corretto inserimento nell'Associazione, come da regolamento. Durante detto periodo l'allievo non parteciperà alle assemblee, non pagherà la quota associativa e sarà tenuto al rispetto del regolamento di cui dovrà prendere visione al momento dell'audizione.

Art.9 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i **soci ordinari**, senza distinzione alcuna, **hanno il diritto e il dovere** di partecipare alla vita dell'Associazione. Per i **soci minorenni** occorre l'assenso dei genitori, o di chi ne fa le veci, all'atto della richiesta di partecipazione all'Associazione. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria; tuttavia i **soci (ordinari e onorari) sono vincolati** al rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali, secondo le competenze statutarie e a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi. **I soci ordinari s'impegnano altresì a frequentare con assiduità le prove, a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'Associazione e a contribuire in modo fattivo a tutte le attività in cui la stessa sia impegnata, salvo gravi motivi d'impedimento.** Il numero dei soci è illimitato. **E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione.** I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per ogni altra deliberazione che l'assemblea si troverà ad assumere.

Art.10 SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualità di socio si perderà per: **decesso, recesso volontario, espulsione, condanna a una pena detentiva.** In caso di recesso volontario il socio dovrà comunicare tale intenzione per iscritto e con tempestività al Presidente o al Consiglio Direttivo, in modo da non pregiudicare l'attività dell'Associazione. Non vi è alcun diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi derivanti da una condotta contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi fra i suoi membri, contegni che offendano l'onore e il decoro dei singoli soci e per inadempienza o disinteresse verso l'attività sociale.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea ordinaria che giudicherà a maggioranza assoluta. Anche in questo caso non vi è alcun diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né sul patrimonio della stessa. In caso di condanna a una pena detentiva, si procederà all'espulsione del socio senza possibilità di ricorso.

Art.11 ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione: **l'Assemblea generale dei soci ordinari, il Presidente** (eletto dall'Assemblea Ordinaria, art.12; di diritto membro del Consiglio Direttivo), **il Consiglio Direttivo** (eletto dall'Assemblea Ordinaria, art.12), **il Direttore del coro** (eletto dall'Assemblea Straordinaria, art.12; membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto all'interno dello stesso), **il Tesoriere** (eletto dal Consiglio Direttivo, art.16) e **il Revisore dei conti** (eletto dall'Assemblea Ordinaria, art.12) .

Art.12 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei soci, **ordinaria e straordinaria**, è organo sociale e può prendere tutte le decisioni necessarie al corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono vincolanti anche per i soci dissenzienti. I Compiti devoluti all'Assemblea sono:

IN SEDE ORDINARIA: **eleggere** il Presidente e il Consiglio Direttivo, **eleggere** il Revisore dei conti, **eleggere** i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari o revocati, **approvare** il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso e il bilancio preventivo dell'anno in corso e **deliberare** su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: **revocare** il mandato del Presidente, del Consiglio Direttivo o di un suo membro, del Direttore del coro e del Revisore dei conti, con 2/3 dei votanti a favore di tale decisione, **scegliere** il Direttore del coro, **deliberare** sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione, **deliberare** sulle proposte di modifica dello Statuto, **approvare** un regolamento per il funzionamento dell'Associazione e **deliberare** su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale, all'ordine del giorno.

Art.13 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE

A essa partecipano tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti e **in regola con il pagamento delle quote**. I minorenni possono essere presenti ed esprimere parere consultivo e non hanno diritto di voto. Ogni associato ha diritto a un voto e potrà farsi rappresentare da un altro associato rilasciando una **delega scritta**. Ciascun delegato non potrà portare più di due deleghe. Le deleghe andranno allegate al verbale di assemblea, quindi non saranno in alcun caso accettate deleghe "verbali".

Art.14 CONVOCAZIONE

L'**assemblea ordinaria** è convocata almeno una volta l'anno in occasione del rendiconto economico almeno due mesi prima della chiusura dell'esercizio. Approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e quello preventivo dell'anno in corso. L'**Assemblea si riunirà inoltre in forma straordinaria** ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, oppure ogni qualvolta ne farà richiesta almeno un quinto degli associati, che dovranno far pervenire tale richiesta, sottoscritta dai richiedenti, al Consiglio Direttivo. Essa è convocata in sede straordinaria ogni qual volta il Consiglio lo reputi necessario. I soci sono convocati in assemblea mediante i seguenti metodi a discrezione del Consiglio Direttivo: **convocazione tramite comunicazione scritta** diretta a ciascun socio o per via cartacea o per via informatica (e-mail) o **convocazione tramite comunicazione nell'home page** del sito web dell'Associazione con i dettagli nell'area riservata. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo fissati per l'incontro e deve essere comunicato **almeno quindici giorni prima** di quello fissato per l'assemblea. In **prima convocazione** l'assemblea è validamente costituita se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei soci ordinari (la metà più uno) e delibera validamente con la maggioranza dei voti. L'assemblea in **seconda convocazione**, convocata contestualmente alla prima, potrà deliberare ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima, con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, l'Assemblea elegge tra i presenti un Presidente. Le sedute e deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale redatto da un segretario, nominato di volta in volta. Il verbale sarà sottoscritto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente o dal socio che presiede l'Assemblea e dal segretario. Il libro dei verbali sarà custodito presso la sede legale dell'Associazione.

Art.15 PRESIDENTE

Possono presentare la candidatura per tale carica tutti coloro che sono membri dell'Associazione da almeno un anno solare. Il **presidente è eletto dall'Assemblea**, dura in carica **tre** anni (salvo dimissioni o revoca del mandato) per garantire la transizione del nuovo Direttivo ed è il rappresentante legale e giudiziale dell'Associazione. **Convoca e presiede** l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. **Vigila** sia sull'attività degli organi sociali sia sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza **può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo**, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. L'Assemblea può revocare il mandato del Presidente con 2/3 dei votanti a favore di tale decisione. Le dimissioni da Presidente vanno presentate per iscritto con lettera indirizzata al Consiglio Direttivo. Il dimissionario rimane in carica fino a elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea

Straordinaria. L'elezione deve avvenire entro e non oltre tre mesi dalla presentazione delle dimissioni. Il Presidente può essere delegato a incassare somme dovute all'Associazione anche da Enti pubblici e privati.

Art.16 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Possono presentare la candidatura per la carica di Consigliere tutti coloro che sono membri dell'Associazione da almeno un anno solare. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e di gestione dell'Associazione ed è **eletto dall'Assemblea dei soci** ogni **due** anni. I membri del Consiglio uscente sono **rieleggibili** per un solo mandato e tutte le cariche sono a titolo gratuito. Il Consiglio è costituito da quattro membri, eleggibili tra tutti i soci ordinari maggiorenni che presentino la loro candidatura, in rappresentanza di ciascuna sezione vocale. **Ne sono membri di diritto il Presidente e il Direttore del Coro.** L'Assemblea può revocare il mandato del Consiglio Direttivo o di uno o più dei suoi membri, con 2/3 dei votanti a favore di tale decisione; il Consiglio rimane comunque in carica fino a elezione del nuovo Direttivo che deve avvenire entro tre mesi dalla revoca; il membro i) rimane(rimangono) in carica per un massimo di due mesi dalla revoca del mandato per consentire di cooptare o eleggere il(i) sostituto(i). Le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo vanno presentate per iscritto al Presidente, se possibile si coopta il primo dei non eletti; in caso contrario il membro dimissionario rimane in carica per un massimo di due mesi dalla data di presentazione delle dimissioni per consentire l'elezione del sostituto. **Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere e può revocarne il mandato.** Le sue riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. I compiti del Consiglio Direttivo sono: **dare esecuzione** alle deliberazioni dell'Assemblea, **predisporre** il bilancio preventivo e consuntivo con il Tesoriere e il Revisore dei conti, **redigere** il programma dell'attività sociale sulla base delle indicazioni dell'Assemblea, **deliberare** i pagamenti necessari, **stabilire** la quota sociale, **rappresentare** le richieste dei soci, **deliberare** sull'ammissione di nuovi soci, **deliberare** sull'espulsione dei soci, **individuare**, in accordo con il Direttore del coro, il repertorio stagionale e concordare gli indirizzi musicali dell'Associazione, **decidere e programmare** le manifestazioni e le attività concertistiche da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea, proporre a soci non facenti parte del Consiglio lo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso, **redigere** regolamenti o modifiche allo Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, **redigere** la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione e **svolgere** qualunque funzione che lo statuto o la legge non attribuisca ad altri Organi.

Art.17 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La comunicazione di convocazione del Consiglio deve seguire i modi previsti dall'Art.14. Deve pervenire agli interessati almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare: l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della seduta. **Le riunioni del Direttivo** sono in un'unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, da un consigliere nominato dai presenti. In caso di parità nel risultato delle votazioni, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dai membri del Consiglio stesso. Il libro dei verbali sarà custodito presso la sede legale dell'Associazione.

Art.18 DIRETTORE DEL CORO

Il Direttore del Coro è scelto dall'Assemblea Straordinaria che può esonerarlo dall'incarico e deve essere persona di provata esperienza e professionalità; può nominare un vice-direttore ed è membro del Consiglio Direttivo con diritto di voto. **E' compito del Direttore** decidere il repertorio di ogni esecuzione e individuare, insieme al Consiglio Direttivo, gli indirizzi e i programmi della corale. Egli **esprime parere vincolante** sull'idoneità degli allievi coristi per l'inserimento nella corale e sulla sospensione dell'attività concertistica per i coristi impreparati. **E' facoltà del Direttore** integrare l'organico del coro con elementi esterni all'Associazione per singole manifestazioni. Il Direttore può presentare le proprie dimissioni con un preavviso di sei mesi sulla data di cessazione. Dovrà rispettare tutti gli impegni presi durante il proprio mandato anche se avessero luogo in date successive a quella della "cessata attività" e salvo elezione di un nuovo Direttore.

Art.19 IL TESORIERE

E' eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica **due** anni. **Presiede** alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture, predisponendo, in concerto con il Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale. **Provvede** inoltre alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio. Il suo mandato può essere revocato dal Consiglio Direttivo o, in casi eccezionali, prorogato per un periodo massimo di un anno. Il tesoriere, previa presentazione di una rendicontazione per consentire il passaggio di consegne, può dare le dimissioni presentandole per iscritto al Presidente, o a chi ne fa le veci, che provvederà ad avviare la procedura per l'elezione di un nuovo tesoriere. Il tesoriere dimissionario rimarrà in carica fino a elezione avvenuta. Il tesoriere non può essere eletto per più di un mandato consecutivo.

Art.20 REVISORE DEI CONTI

E' eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari maggiorenni, dura in carica **due** anni ed è rieleggibile. L'Assemblea può revocarne il mandato. Il Revisore dei conti deve: **verificare** l'amministrazione dell'associazione, **riunire** almeno una volta l'anno il Consiglio Direttivo, **esaminare** le scritture contabili messe a disposizione dal Tesoriere, **presentare** all'Assemblea la propria relazione annuale sul bilancio consuntivo e preventivo. Il Revisore dei conti può presentare le proprie dimissioni per iscritto al Presidente, o a chi ne fa le veci, che provvederà ad avviare la procedura per l'elezione di un nuovo revisore. Il Revisore dimissionario rimarrà in carica fino a elezione avvenuta.

Art.21 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati o tra questi e l'Associazione o un Organo della stessa e che non fosse possibile dirimere in maniera pacifica tramite la mediazione dei soci non coinvolti, sarà deferita al giudizio di tre soci/arbitri: due scelti da ognuna delle parti contendenti e il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo il Presidente, o chi ne fa le veci, incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di nominare il terzo arbitro.

La decisione dei tre soci/arbitri è insindacabile, va presa entro 15 giorni dal deferimento degli stessi e i suoi effetti dovranno essere applicati, pena l'espulsione del socio, la decadenza dell'incarico o dell'intero Organo dell'Associazione.

Art.22 GRATUITA' E CUMULABILITA' DELLE CARICHE ELETTIVE

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Sono cumulabili tra loro tranne che per il tesoriere.

Art.23 LIMITAZIONI E DISPOSIZIONI FISCALI

L'Associazione non persegue fini di lucro. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale fra i soci. L'eventuale avanzo di gestione deve essere impiegato a favore delle attività statutariamente previste. I partecipanti, con l'accettazione del presente Statuto, sono edotti che la partecipazione all'attività dell'Associazione è priva di qualsiasi beneficio economico in loro favore al quale, in ogni caso, rinunciano espressamente, fatti salvi eventuali rimborsi per spese sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o Assemblea dei Soci. L'Associazione potrà compiere tutte le attività connesse o affini agli scopi sociali, nonché compiere atti e operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, necessarie e utili alla realizzazione di detti scopi e, comunque, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Ai fini fiscali l'Associazione deve considerarsi Ente non commerciale, ai sensi dell'art.87, 4° comma, DPR917/1986.

Art.24 ACQUISIZIONE BENI

L'Associazione non ha patrimonio. Per il conseguimento dei propri fini può, anche direttamente con eventuali proventi e redditi di esercizio acquisire beni mobili. Può acquisire altresì beni patrimoniali da contributi volontari, lasciti e donazioni da parte di privati e organismi pubblici e privati.

Art.25 QUOTE E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Le quote e i contributi associativi sono decisi dal Consiglio Direttivo, il quale stabilisce anche i modi di versamento delle stesse. Le quote non sono trasmissibili e/o rivalutabili.

Art.26 LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione terrà: il libro dei verbali delle Assemblee, libro dei verbali del Consiglio Direttivo il libro dei soci e altri libri o registri qualora richiesti dalle leggi in materia civile e fiscale. Tutti questi saranno custoditi presso la sede legale dell'Associazione. Le modalità di consultazione saranno indicate nel Regolamento.

Art.27 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno 2/3 dei votanti. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni di promozione sociale o con fini di utilità sociale.

Art.28 MODIFICHE ALLO STATUO

Le modifiche allo statuto dovranno essere adottate dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art.29 FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia.

Per qualsiasi controversia riguardante l'Associazione e i rapporti economici e non, a essa relativi, è competente il Tribunale di Tivoli.